

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA MALGA CAVALLARA MARANDE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - dell’atto di concessione della malga denominata **M A L G A C A V A L L A R A** di proprietà del comune di **CASTELLO TESINO (TN)** ubicata in località Cavallara nel Comune di **CASTELLO TESINO (prov TN)**.

L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art.2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha 194.48;
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha 170.26;

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria
1	Castello Tesino	P.ED 1685/15 - 2102 in C.C. di Castello Tesino.
2	Castello Tesino	P.f. 11147/1 – 11223/2 – 11223/3 – 11223/8 – 11223/6 – 11223/5 – 11225/1 – 11226/3 – 11227/1 – 11228 – 11232 – 11233/1 – 11408 – 11411 – 11818/2 – 11958/1 in C.C. di. Castello Tesino

Le particelle sono interessate dall’alpeggio nella consistenza di cui alla mappa allegata.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Gli edifici in concessione corrispondono allo stallone, abitazione del pastore e caseificio con punto vendita, e la loro consistenza con i relativi impianti ed attrezzature sarà dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga. In ogni caso gli edifici sono concessi a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si trovano e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Presso la malga è possibile(vedi spunte ☒)

- ☒ trasformare il latte prodotto;
- ☐ svolgere attività agrituristica.

Le aree pascolive indicate in questo Disciplinare sono desunte dallo Schedario dei pascoli

trentini e hanno il fine di definire le superfici interessate dal contratto di concessione. Non hanno invece valore per quanto riguarda la richiesta di eventuali contributi. Tali aree possono subire variazioni in base alle revisioni del Piano di Gestione Forestale e/o dello Schedario dei pascoli trentini da parte dell'Organismo pagatore.

Art.3 Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di(vedi spunte ☒)

- ☒ Vacche in lattazione
- ☒ Bovini in allevamento/asciutta
- ☒ Bovini da ingrasso
- ☐ Capre da latte
- ☐ Ovicapri da allevamento/carne
- ☐ Equini

Art.4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e comunque non inferiore ad almeno 80 giorni. Potrà di regola iniziare non prima del 01.05 e terminare non dopo il 31.10 di ogni anno, in base alle condizioni vegetazionali e stagionali di ogni singola annata.

Art.5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è 107 (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ -Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni=1 U.B.A.
- ✓ -Equini di oltre 6 mesi=1 U.B.A.
- ✓ -Bovini da 6 mesi a 2 anni=0,6 U.B.A.
- ✓ -Bovini sotto i 6 mesi=0,4 U.B.A.
- ✓ -Ovini=0,15 U.B.A.
- ✓ -Caprini=0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 20%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale di zona.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 86 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art.6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di vacche in lattazione, bovini in allevamento/ asciutta e bovini da ingrasso. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- ✓ La presenza equini è ammessa nella percentuale massima del 20% con riferimento al carico ottimale della malga;
- ✓ La presenza di ovicapri è ammessa nella percentuale massima del 20 % con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art.7 Condizioni igienico- sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della deliberazione della Giunta Provinciale n°1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

L'affittuario/concessionario si impegna nella gestione ottimale delle eventuali carcasse di animali morti, smaltendoli in modo corretto e evitandone l'abbandono, consapevole delle conseguenze dettate dal Regolamento CE n.1069/2009.

Art.8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati e della viabilità interna alla malga nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il Custode forestale di zona, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto (art.28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

Art.9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla

viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna. I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art.10 Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (comprese gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro la fine dell'annata agraria (11 novembre).

Art.11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono ammessi limitatamente al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi in apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame e comunque nel rispetto delle normative sanitarie in materia di peste suina;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione e la guardiania della mandria/gregge, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e guardiania del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) i cani da guardiania sono ammessi per la sola mandria di ovicaprini e di bovini giovani; la presenza di cani da guardiania va segnalata con apposito cartello;
- f) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- g) l'obbligo della lavorazione del latte prodotto e della vendita diretta dei prodotti caseari derivati presso la malga dotata di strutture idonee per tale scopo;
- h) segnalare tramite appositi cartelli la presenza di animali al pascolo, lungo le vie di accesso alla malga;
- i) al fine di tutelare le risorse idriche presenti è fatto:
 - divieto di pascolo nelle "zone di tutela assoluta" delle sorgenti che a tal fine devono essere recintate tramite filo pastore per tutta la durata della stagione monticata ria;
 - divieto di stabulazione nelle "zone di rispetto idrogeologico- sorgenti";
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone;
- j) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti ed altre infrastrutture;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratori, vasche liquame, impianto idraulico);
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - Pulire la vasca imhoff e consegna al comune a fine contratto del relativo formulario redatto da ditte autorizzate;
 - Trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga.

Art.12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico erboso.

Art.13 Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticata ria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo una tantum, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art.14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art.15 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il 10 novembre di ciascun anno, salvo diverso termine fissato nel contratto di concessione in uso.

Art. 16 Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. È ammessa la sola subconcessione relativamente alle UPAS di ovicaprini e relativa mandria, previa autorizzazione della proprietà.

Art.17 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero (o una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) pari ad un'annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 18 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, risultante dall'offerta, superiore ad € 14.500,00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTITECNICI

Art.19 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamento agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Provincia autonoma di Trento.

Art.20 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio, definite al momento del carico;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia), definite al momento del carico, attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario/concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.
- f) Vanno intraprese azioni di difesa del bestiame contro eventuali attacchi da grandi carnivori;

Art.21 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg).

I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga

Art.22 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 23 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 24 Lavorazioni del latte

Nelle malghe idonee, è fatto d'obbligo la trasformazione del latte; la provenienza dello stesso è ammessa anche da alpeggi limitrofi, fermo restando il divieto di introduzione di latte dal fondovalle.

TITOLO IV PROCEDURE

Art.25 Rappresentante dell'Ente proprietario

L'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della malga, nonché per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico- Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria.

La Commissione è formata da due custodi forestali, un rappresentante del Comune e/o altro delegato dalla proprietà e/o un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per territorio.

Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode forestale ha il compito di riferire annualmente al Sindaco o Assessore competente dell'Ente proprietario o alla Commissione preposta circa la situazione delle malghe. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il Custode forestale può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo

Art.26 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale e/o altro delegato, di cui all'art. 25, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del pascolo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del cotico e delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendere tutti i beni eventualmente asportati e comportanti danni di qualsiasi natura ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art.27 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	Minimo €15,00/giorno di anticipo/ritardo
art.5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	Minimo € 40,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	Minimo €200,00 per ogni inadempienza

art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a),b),c),d),e)	Minimo €200,00 per ogni inadempienza
art.23 Contenimento della flora infestante	Rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	Mancato minimo €200,00 per ogni inadempienza

1. mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 10,00 euro/capo/giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato;
3. mancato rispetto art. 9 (Migliorie): da € 200,00 a € 500,00 per ogni inadempienza accertata;
4. mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): da € 200,00 a € 500,00 = per ogni inadempienza accertata (oltre oneri indicati nel verbale di carico);
5. mancato rispetto art. 20, 21, 22 e 23 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): da € 200,00 a € 500,00 = per ogni inadempienza accertata;
6. mancato rispetto art. 22 (Lavorazioni del latte): € 500,00 per ogni inadempienza accertata;
7. mancata o parziale realizzazione degli investimenti proposti in sede di offerta tecnica e oggetto di assegnazione di punteggio:
 - a. per investimenti immateriali (valorizzazione, promozione, ecc.): cifra proporzionale al mancato adempimento
 - b. per investimenti materiali (strutturali, infrastrutturali, ecc.): minimo € 300,00 per inadempienza, più i costi sostenuti dall'Ente Proprietario per la realizzazione degli investimenti;
8. altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio in sede di offerta tecnica:
 - a. maggior durata del periodo di monticazione: € 50,00/giorno di monticazione in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica
 - b. monticazione di razze locali: € 5,00/giorno e UBA di bestiame in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Allo scopo di agevolare l'introduzione dell'applicazione del disciplinare, il valore di eventuali penali è sospeso per il primo anno di contratto.

Art.28 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art.14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale,

qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art.29 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o sub concessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.
- Violazione degli impegni relativi alle offerte tecniche.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario Sig.....

Per il Concessionario Sig.....